

T

ASSOCIAZIONE
MECENATE90



1A

Sintesi relazione Dott. Peato (collaboratore U.P.I.)

La legislazione delle Regioni e i sistemi turistici locali

Allo scopo di sondare le ricadute che la nuova legge-quadro sul turismo (L. 135/2001) - con particolare riferimento al tema dei sistemi turistici locali di cui all'art.5 - ha avuto nella normativa regionale italiana, è stata effettuata un'indagine, i cui risultati sono analiticamente indicati nella tabella allegata¹.

Prima di offrire una sintesi ragionata dello stato dell'arte così come emerso dall'indagine, è forse utile ricordare le linee essenziali del quadro nazionale di riferimento:

- la L.C. 3/2001, che ha definitivamente sancito la competenza esclusiva delle Regioni in materia di turismo, ha generato un contenzioso fra lo Stato e le Regioni, ulteriormente alimentato dalla mancata approvata del decreto di attuazione della L.135/2001;

- a quasi quattro mesi dalla approvazione della L.135/2001 a tutt'oggi non è ancora stato approvato il decreto del Presidente del Consiglio -di cui all'art.2, c.4 - che dovrà definire "i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico". Lo schema di decreto, che, approvato al Senato, è ora all'esame della Camera, fa suoi i principi su cui, nello scorso mese di febbraio, il Ministero e le Regioni hanno trovato un importante accordo, raggiunto dopo una fase di aperto conflitto;

- mentre il 70% del Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica (circa 170 ml di Euro), di cui all'art.6 della L.135/2001, è stato già ripartito tra le Regioni e le Province autonome, sul restante 30% (da destinarsi anche allo sviluppo dei sistemi turistici locali), per la cui erogazione la L.135/2001 prevede bandi annuali emanati dal

¹ E' doveroso sottolineare che, dati i tempi ristretti di realizzazione dell'indagine, le informazioni raccolte non presentano un carattere di omogeneità.

Ministero, è in corso una discussione tra Stato e Regioni, in quanto queste ultime spingono per una ripartizione in loro favore anche di queste risorse.

Dall'indagine svolta sulla legislazione regionale in materia di sistemi turistici locali, emerge un quadro decisamente eterogeneo e articolato.

Volendo provare a schematizzare, potremmo raggruppare le regioni oggetto dell'indagine, sulla base degli orientamenti manifestati e degli atti fin qui prodotti, in sette gruppi:

a) Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana

Si tratta delle regioni che hanno un'organizzazione turistica più evoluta, strutturata in ambiti territoriali turisticamente rilevanti o in unioni di prodotto, le quali reputano non necessario produrre nuove leggi regionali di settore, in molti casi considerando la L.135 sostanzialmente superata dalla Riforma del titolo V della Costituzione. Rispetto al problema di come attrezzarsi per poter utilizzare il 30% del Fondo destinato ai sistemi turistici locali, le suddette Regioni, ritengono che potranno beneficiare di tali fondi negli ambiti turistici già esistenti. In alcuni casi, emerge la consapevolezza che una qualche forma di regolamentazione dovrà essere introdotta per poter esercitare una funzione di *governance* rispetto ad eventuali aggregazioni "dal basso".

b) Campania

Il Consiglio Regionale della Campania sta esaminando un disegno di legge, approvato dalla Giunta Regionale il 13 dicembre 2001, che non tiene conto della L.135/2001, in quanto priva del decreto di attuazione. Il ddl., pertanto, non contiene norme in materia di sistemi turistici locali e prevede, invece, la ripartizione di tutto il territorio regionale in "ambiti territoriali turisticamente rilevanti", ciascuno facente capo ad una APT

c) Liguria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise

Si tratta di Regioni che stanno cominciando a discutere su ipotesi di nuove leggi regionali, che recepiscano la L.135/2001, (Liguria, Abruzzo, Molise) o che comunque manifestano un orientamento a procedere in questa direzione (Basilicata e Calabria)

d) Veneto

Il Consiglio Regionale del Veneto ha all'esame un Testo Unico delle leggi in materia di turismo, con il quale recepisce anche la L.135/2001

e) Lazio

In attuazione di una legge regionale preesistente, la L.R.40/1999, questa Regione sta procedendo alla promozione di " aree di programmazione integrata", anche in previsione di un successivo loro riconoscimento come sistemi turistici locali, ai sensi della L.135/2001

f) Umbria, Puglia

Le due Regioni hanno prodotto leggi regionali, che introducono il concetto di sistema turistico locale e che rimandano a regolamenti successivi, ancora non emanati, per la definizione dei criteri per il riconoscimento dei sistemi turistici locali

g) Marche

La Regione Marche è l'unica che, pur non essendosi dotata di una legge regionale di recepimento della L.135, ha proceduto (con un atto deliberativo di Giunta) all'approvazione delle linee di indirizzo per il riconoscimento dei sistemi turistici locali.

Tra le Regioni – un'esigua minoranza – che hanno già provveduto o stanno provvedendo a fissare criteri e norme in materia di sistemi turistici locali, si registrano, inoltre, sostanziali differenze sotto diversi profili.

In particolare, emergono punti di contrasto evidenti nell'attribuzione delle competenze all'ente regione. Mentre infatti le Regioni Umbria, Marche e Puglia attribuiscono alla regione, coerentemente con quanto previsto dall'art.5 della L.135, il compito esclusivo di riconoscere i sistemi turistici locali (che, ai sensi della L.135, art.5, c.2, devono essere promossi da Enti locali o soggetti privati, singoli o associati), nel rispetto di modalità e procedure da essa stessa fissate, la Regione Veneto, nel Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo ancora in discussione, stabilisce che "La Giunta Regionale riconosce i sistemi turistici locali ... e individua i corrispondenti ambiti territoriali con proprio atto, sentita la Conferenza permanente Regione Autonomie locali..."(art.16, c.3) e che "Il Consiglio Regionale approva, su proposta della Giunta Regionale, il programma di sviluppo dei sistemi turistici locali"(art.17, c.1). Inoltre, sempre nel T.U. del Veneto, è la Regione che

"coordina, favorisce ed incentiva la nascita e lo sviluppo di una struttura di promozione turistica in forma associata per ogni ambito territoriale" relativo a ciascun sistema turistico locale (art.7,c.1).

C'è infine da evidenziare che, anche in assenza di iniziative regionali in materia, dal territorio cominciano a farsi avanti autonome candidature per l'istituzione di sistemi turistici locali. A questo proposito si possono citare l'iniziativa promossa dalla Provincia della Spezia e da una serie di Comuni per il riconoscimento del sistema turistico locale delle Cinque Terre e quelle promosse dal Comune di Rossano Calabro e dai comuni del Fermano.